

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DEL COMUNE DI
ASOLO**

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
TITOLO II – ALIQUOTE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	1
ART 2 ABITAZIONE PRINCIPALE POSSEDUTA DA ANZIANI E DISABILI	1
ART. 3 TERRENI AGRICOLI ESENTI NEL COMUNE DI ASOLO	2
ART. 4 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE.....	2
TITOLO III ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE	2
ART. 5 VERSAMENTI ESEGUITI DA CONTITOLARI.....	2
ART. 6 VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DEL VERSAMENTO	3
ART. 7 IMPORTI MINIMI.....	3
TITOLO IV NORME FINALI	3
ART. 8 COMPENSI INCENTIVANTI.....	3
ART. 9 NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE.....	3

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Asolo dell'imposta municipale propria (IMU), decorrente dal 1.1.2020, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1, dal comma 738 al comma 783, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. La disciplina regolamentare è adottata nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23, dal comma 777 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge.

TITOLO II – ALIQUOTE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART 2 ABITAZIONE PRINCIPALE POSSEDUTA DA ANZIANI E DISABILI

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

ART. 3 TERRENI AGRICOLI ESENTI NEL COMUNE DI ASOLO

1. Sono esenti i terreni che insistono nel comune di Asolo in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

ART. 4 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote e le agevolazioni del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 748 a 755 dell'art. 1 della Legge 160/2019 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Con l'apposita delibera di fissazione delle aliquote, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei limiti di legge, può essere prevista la riduzione dell'aliquota base a favore dell'unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado purché il parente e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nella medesima. Il beneficio si estende anche alla pertinenza. Al fine di beneficiare di detta agevolazione, il contribuente è tenuto a presentare al Comune la dichiarazione IMU.
3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

TITOLO III ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

ART. 5 VERSAMENTI ESEGUITI DA CONTITOLARI

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a tal fine il contribuente che intende versare per conto di un altro deve presentare preventiva comunicazione al Funzionario responsabile.

ART. 6 VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DEL VERSAMENTO

1. La Giunta Comunale con apposita deliberazione di carattere tecnico, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio di riferimento delle aree fabbricabili, al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso. Resta salvo il diritto dell'ente di procedere al recupero delle maggiori somme dovute ai fini IMU in caso di atto di compravendita che applichi un valore superiore a quello indicato nella deliberazione di approvazione dei valori.

ART. 7 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore all'importo stabilito dalla legge.

TITOLO IV NORME FINALI

ART. 8 COMPENSI INCENTIVANTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018 il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.

ART. 9 NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), nelle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 738 al comma 783, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2020, a condizione che sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.